


## Codice dei contratti, le proposte di modifica della Rete delle Professioni Tecniche (RPT)

02/08/2018



Nell'attesa di un incontro con il Ministro **Danilo Toninelli**, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha predisposto e inviato al dicastero delle infrastrutture un documento con la sintesi dettagliata delle proposte di modifica del Codice dei contratti per quanto attiene, in particolare, al settore dei Servizi di Architettura e Ingegneria.

Le proposte della RPT mirano ad una vera semplificazione del settore senza tralasciare anzi, al contrario, puntando sulla qualità delle prestazioni professionali, la trasparenza negli affidamenti e

l'apertura del mercato agli studi professionali medio-piccoli, che costituiscono più del 90% degli Operatori Economici in esercizio sul territorio nazionale.

Le proposte della Rete partono dalla consapevolezza che qualunque eventuale modifica non può che mantenere inalterato il principio che connota il nuovo codice della centralità della progettazione, in quanto evita l'aumento di costi dovuti al mal costume delle varianti, come spesso avvenuto in passato.

Nuovo attacco all'appalto integrato, recentemente richiesto da Costruttori (**ANCE**) e Comuni (**Anci**) ([leggi articolo](#)), che secondo la Rete dovrebbe essere ancora più ridotto o addirittura eliminato in quanto non consente alla Pubblica Amministrazione un controllo effettivo sulla qualità della progettazione e sui costi.

Tra le varie richieste di modifica, la più importante riguarda senz'altro la necessità di un regolamento di attuazione unico, che possa raccogliere, in un testo organico, i contenuti delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi dello stesso codice.

Di seguito alcuni elementi del Codice, nell'ambito dei servizi di architettura e ingegneria, che, nel processo di riforma, secondo la RPT, dovrebbero essere salvaguardati e supportati da norme complementari.

### **Decreto Parametri**

**L'art. 24, comma 8** del codice stabilisce che le stazioni appaltanti devono (e non più possono) calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto "Decreto Parametri".

Vengono superate dunque le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme che avevano abolito ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, alimentando casi, come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro), che hanno a lungo mortificato la dignità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e, soprattutto, i più elementari principi della trasparenza. E' appena il caso di ricordare, infatti, che le procedure di affidamento variano con il variare dell'importo a base di gara. La regola introdotta dall'art.24 comma 8 del codice scongiura il rischio che l'importo dei Servizi di Architettura e Ingegneria da porre a base di gara (su cui poi vengono presentate le offerte al ribasso) possa essere sottostimato, inducendo le stazioni appaltanti ad affidare tali servizi con procedure errate, (ad esempio affidamento diretto, anziché procedura negoziata o aperta).

**L'art.24, comma 8-ter** introduce il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso" in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti. Tale dispositivo, unitamente all'art.24 comma 8, scongiura il rischio che vengano reiterati affidamenti recenti, che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali e la trasparenza. Dunque, per effetto dell'art.24 comma 8 e 8ter, casi come quello di Catanzaro (progettazione a fronte di un corrispettivo di un euro) non potranno più ripetersi, in quanto adesso sono espressamente vietati dal codice.

### **Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)**

**L'art. 95 comma 3 lettera b** riduce notevolmente il ricorso ad affidamenti di S.A.I. con il criterio del prezzo più basso (oggi applicabile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro). Viene dunque progressivamente abbandonato il criterio del prezzo più basso, che non costituisce di certo uno strumento idoneo a garantire prestazioni professionali di qualità.

Concorsi di progettazione

**L'art. 152 comma 5** garantisce, nei concorsi di progettazione, il libero accesso ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari. L'art.152 comma 5 stabilisce che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, anche costituendo un raggruppamento di professionisti. Ciò garantisce nuovo potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all'art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di qualità.

### **Requisiti di partecipazione**

**L'art. 83 comma 4 lettera c)** promuove la riduzione del peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione) (art.83 comma 4 lettera c).

Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.

### **Affidamenti in house**

**L'art. 177** riduce gli affidamenti in house, stabilendo che i concessionari devono affidare almeno l'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi.

Ciò limita gli affidamenti in house nelle concessioni (max 20%), alimentando, nel mercato delle grandi opere, maggiori spazi per i liberi professionisti.

### **Cauzione provvisoria**

**L'art. 93 comma 10** abolisce la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione.

L'art.93 comma 10 elimina l'ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una gara di progettazione, ai quali adesso basta dimostrare che le loro prestazioni sono coperte da adeguata polizza assicurativa.

In allegato il documento completo con le proposte della RPT.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

**Documenti Allegati**

**Lettera al Ministro Toninelli**